



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI

Via dei Flavi, 16 - 02100 RIETI
Tel 0746 200799 - Fax 0746 205755
Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
E-mail: dplnd.rieti@lnd.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N° 96 del 23/05/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

NUOVO PRONTO AIA 0641217705

RICHIESTE PER VARIAZIONI GARE
fax 0746-205755 Email dplnd.rieti@lnd.it

INDICE

SEGRETERIA	Pagina : 2
Risultati	Pagina : 3
Giustizia sportiva	Pagina: 4

DELIBERA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE C.U. CRL 428 LND

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. GENS CANTALUPO 2.0 F.C. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 150,00 E RISARCIMENTO DANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.83 LND DELL'11/04/2019 (Gara: GENS CANTALUPO 2.0 F.C. – REAL VAZIA del 6/04/2019 – Campionato di Terza Categoria Rieti)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.415 del 10/05/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe, presentato dalla Soc. Gens Cantalupo 2.0 FC, con il quale chiede l'annullamento del provvedimento dell'ammenda di Euro 150,00, per il comportamento minaccioso e violento dei suoi sostenitori, ritenendosi estranei ai fatti loro imputati e quindi non responsabili; CRL 428/ 3 Esaminati gli atti di gara ed il contenuto del referto arbitrale, nel quale, il direttore di gara, ha evidenziato chiaramente la condotta violenta, al termine della gara, dei sostenitori della società ricorrente; Considerando che gli atti di gara fanno piena prova, così come previsto dall'art.35 del C.G.S.; Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.

La tassa ricorso va incamerata.

Risultati Gare

TERZA CATEGORIA

DATA	GIORNATA			
18/05/19	15/R	ALTO LAZIO	SPORTING CORVARO	1 - 1
		MICIOCCOLI	FIAMIGNANO	2 - 2
		POGGIO BUSTONE 2014	CASPERIA	0 - 4
		S.C.TORPEDO RIETI	POSTA CALCIO	0 - 0
19/05/19	15/R	POL. POGGIO MOIANO	ROCCA VALLE TURANO	v.d.g.s
		STIMIGLIANO 1969	REAL VAZIA	0 - 0
		TORRI IN SABINA	REATE UNITED FC	8 - 0

UNDER 19

DATA	GIORNATA			
18/05/19	13/R	MAGLIANESE	REAL MONTEROTONDO SCALO	0 - 2
		POGGIO NATIVO 2014	POGGIO MIRTETO CALCIO	2 - 2
		SPES POGGIO FIDONI	SELCI	v.d.g.s.

Risultati Gare di Recupero

TERZA CATEGORIA

DATA	GIORNATA			
22/05/19	15/R	GENS CANTALUPO 2.0 F.C	REAL MONTELEONE SABINO	5 - 2

UNDER 19

DATA	GIORNATA			
22/05/19	13/R	BRIC TENSE	EQUICOLA 2015	v.d.g.s.

Giustizia Sportiva

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo **Sig. Roberto Silvestri** assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. **Sig. Antonino Tortorella** nella seduta del **22.05.2019**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

3.1.1.CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA

GARE DEL 19/05/2019

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

POL. POGGIO MOIANO – ROCCA VALLE TURANO

Visti gli atti ufficiali, rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per mancata presentazione in campo della Soc. ROCCAVALLE TURANO ;

- osservato che la Società predetta non ha preannunciato nè fatto pervenire giustificazioni in merito e pertanto deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti;

Visto l'Art. 17 comma 1 del C.G.S. e l'Art. 53 comma 2 e 7 delle N.O.I.F.

SI DECIDE

- di infliggere alla società ROCCA VALLE TURANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di Un punto in classifica
- di comminare alla stessa l'ammenda di € 200,00 (2^ rinuncia)

GARE DEL 18/ 5/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 31/ 5/2019

CIANETTI GIANMARCO (FIAMIGNANO)

Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LEONARDI LUCA (SPORTING CORVARO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARIONI LUIGI VALTER (POGGIO BUSTONE 2014)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

DE SANCTIS MATTEO (FIAMIGNANO)

BASTIONI STEFANO (MICIOCCOLI)

NUNZIATI MARCO (MICIOCCOLI)

FABRIZI SIMONE (FIAMIGNANO)

CECCHETELLI LORENZO (MICIOCCOLI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

AMADIO VALENTINO (ALTO LAZIO)

FREZZINI LUCA (SPORTING CORVARO)

ELEUTERI GIANMARIA (MICIOCCOLI)

GARE DEL 22/ 5/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MURATI RESUL (GENS CANTALUPO 2.0 F.C.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

FABBRINI MIRKO (GENS CANTALUPO 2.0 F.C.)

3.1.2 CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 19

GARE DEL 18/05/2019

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

SPES POGGIO FIDONI – SELCI

Visti gli atti ufficiali, rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per mancata presentazione in campo della Soc. SELCI ;

- osservato che la Società predetta non ha preannunciato nè fatto pervenire giustificazioni in merito e pertanto deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti;

Visto l'Art. 17 comma 1 del C.G.S. e l'Art. 53 comma 2 e 7 delle N.O.I.F.

SI DECIDE

- di infliggere alla società SELCI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di Un punto in classifica
- di comminare alla stessa l'ammenda di € 200,00 (2^ rinuncia)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARCHESI FRANCESCO (REAL MONTEROTONDO
SCALO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

CHECCHETELI DAMIANO (POGGIO NATIVO 2014)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DEL BUFALO LUCA (POGGIO MIRTETO CALCIO)

GARE DEL 22/ 5/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

BRICTENSE - EQUICOLA 2015

Visti gli atti ufficiali, rilevato che:

-al 33° minuto del secondo tempo, il calciatore FILABOZZI MICHELE della soc. BRICTENSE colpiva un avversario con un calcio all'altezza del petto. Alla notifica dell'espulsione da parte dell'arbitro gli rivolgeva espressioni offensive e minacciose e innescava un diverbio con gli avversari, creando in campo una rissa tra giocatori e tesserati di entrambe le panchine che, dapprima si insultavano solo verbalmente e, successivamente, si colpivano reciprocamente con calci e pugni;

- in questo frangente il massaggiatore BARBONETTI NAZZARENO della soc. EQUICOLA 2015 afferrava per il collo un giocatore avversario e aggrediva fisicamente alcuni compagni di questo;

- dato il protrarsi della rissa, l'arbitro decretava la fine anticipata dell'incontro.

Successivamente la rissa si spostava dapprima sotto gli spalti e poi negli spogliatoi, dove il giocatore ROMANI LUIGI della soc. EQUICOLA 2015 colpiva con un violento calcio la porta dello spogliatoio, frantumandone in parte il vetro. Le ostilità sono terminate solo con l'arrivo dei carabinieri.

In seguito il dirigente BARBONETTI NAZZARENO dell'EQUICOLA e l'allenatore SILVI FABIO della BRICTENSE si scambiavano reciprocamente insulti e minacce, mentre ritiravano i documenti, anche in presenza delle forze dell'ordine.

Nello stilare il referto, l'arbitro precisa che, sebbene durante la rissa ci siano stati tesserati di entrambe le squadre colpiti anche violentemente, non ha rilevato nessun caso di danno fisico evidente, avendone conferma anche personalmente dai carabinieri presenti.

La società EQUICOLA 2015, a seguito di preannuncio, ha inoltrato reclamo in merito alla gara in oggetto.

La reclamante precisa che per tutta la durata dell'incontro i propri giocatori sono stati oggetto di insulti e minacce, senza che il direttore di gara fosse mai intervenuto.

Precisa inoltre che, al 30° del secondo tempo, un calciatore della soc. BRICTENSE, a seguito dell'espulsione, reagiva lanciando più volte sputi in faccia ad un avversario, in quel frangente interveniva il portiere dell'EQUICOLA che sollecitava il giocatore espulso a lasciare il terreno di gioco. Tutto ciò comportava un pestaggio nei confronti del portiere da parte di tre giocatori della soc. BRICTENSE, senza l'intervento né da parte dell'arbitro né dei dirigenti.

Successivamente l'arbitro fischiava la fine anticipata dell'incontro.

La reclamante sostiene inoltre che, mentre rientravano nei spogliatoi propri tesserati erano oggetto di insulti ed erano costretti a tenere la porta del proprio spogliatoio bloccata, perché veniva colpita da calci e pugni da tesserati della squadra avversaria. La soc. Equicola afferma inoltre che nel frattempo sono intervenuti i carabinieri allertati dai propri dirigenti, che hanno permesso loro di lasciare l'impianto sportivo senza problemi. In considerazione di quanto sopra, la soc. EQUICOLA chiede la vittoria a tavolino a proprio favore una sanzione pesante nei confronti della società BRICTENSE e una congrua squalifica nei confronti dei giocatori coinvolti nella rissa.

Da quanto sopra esposto si evidenzia che dal referto arbitrale, fonte privilegiata di prove ex art. 35 comma 1, 1.1.C.G.S. emerge una dinamica dei fatti che contraddice pienamente la versione fornita dalla società reclamante. Tutto ciò rilevato nel referto arbitrale, osservato che per consolidata giurisprudenza sportiva la

rissa consiste nel coinvolgimento di tesserati di entrambe le squadre, alle quali va ascritta la responsabilita' dell'irregolare conclusione dell'incontro.

Visto l'Art. 17 comma 2 del C.G.S.

SI DECIDE

- a) di respingere il reclamo avanzato dalla soc. EQUICOLA 2015;
- b) di infliggere ad entrambe le societa' la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0-3;
- c) di comminare ad entrambe l'ammenda di euro 100,00;
- d) di squalificare il giocatore FILABOZZI MICHELE della soc. BRICTENSE per quattro gare effettive;
- e) di squalificare il giocatore ROMANI LUIGI della soc. EQUICOLA 2015 per due gare effettive ;
- f) di inibire il massaggiatore BARBONETTI NAZZARENO della soc. EQUICOLA fino al 28 Giugno 2019;
- g) di squalificare l'allenatore SILVI FABIO della soc. BRICTENSE fino al 07/06/2019;
- h) si fa carico alla societa' EQUICOLA di rimborsare i danni arrecati, se richiesti e documentati;
- i) la tassa reclamo viene incamerata.

ALLEGATI

- Classifica Finale Campionato TERZA CATEGORIA
- Classifica Finale Campionato UNDER 19
- Programma gare COPPA PROVINCIA TERZA CATEGORIA
- Programma gare COPPA CICCAGLIONI UNDER 19

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al
Comitato Regionale Lazio entro e non oltre il 31 MAGGIO 2019.

Publicato in Rieti il 23/05/2019

IL SEGRETARIO
Paola Bonaventura

IL DELEGATO PROVINCIALE
Umberto Fusacchia